DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1996

che autorizza la Svezia a mantenere le misure nazionali relative alla gastroenterite trasmissibile in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/95/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/25/CE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che la Svezia ritiene il suo territorio esente da un certo numero di malattie animali e ha inoltrato domanda alla Commissione per ottenere garanzie complementari per gli scambi ; che le domande sono state esaminate dalla Commissione ; che occorre un'analisi più approfondita per la domanda relativa alla gastroenterite trasmissibile ;

considerando che è necessario estendere alla Svezia le misure speciali applicabili agli scambi di suini finché è in corso tale analisi ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Svezia è autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1996 le misure nazionali relative alla gastroenterite trasmissibile.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 16.